



## DEPOSITATI GLI EMENDAMENTI AL DDL STABILITA 2016

Il CONAPO non si ferma mai, dopo una serie di richieste a tutti i partiti politici, sono stati depositati al Senato gli emendamenti per l'equiparazione del trattamento retributivo e pensionistico dei vigili del fuoco (anche direttivi e dirigenti) con quello degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile.

I Senatori che hanno depositato gli emendamenti da noi richiesti (e che ringraziamo pubblicamente) sono i seguenti (in ordine di avvenuta presentazione) :

- **(Forza Italia) Sen. Maurizio Gasparri** per emendamenti 27.9–27.14-27.21-27.25-27.29
- **(Alleanza Liberalpopolare-Autonomie) Sen. Lucio Barani** per emendamenti 27.10-27.15-27.18-27.22-27.26
- **(Conservatori, Riformisti italiani ) Sen. Francesco Bruni, Sen. Antonio Milo** per emendamenti 27.11- 27.16-27.19-27.23-27.27
- **(Fare!) Sen. Patrizia Bisinella, Sen. Raffaela Bellot, Sen. Emanuela Munerato**, per emendamenti 27.12-27.17-27.20-27.24-27.28
- **(Movimento 5 Stelle) Sen. Vito Claudio Crimi, Sen. Giovanni Endrizzi e Sen. Nicola Morra** per emendamento 27.13,
- **(Sinistra Ecologia e Libertà) Sen. Loredana De Petris, Sen. Luciano Uras, Sen. Giovanni Barozzino, Sen. Massimo Cervellini, Sen. Peppe De Cristofaro, Sen. Alessia Petraglia, Sen. Dario Stefano e (L'altra Europa con Tsipras) Sen. Fabrizio Bocchino, Sen. Francesco Campanella** per emendamenti 27.47-27.48-27.49-27.50-27.51 .

Gli emendamenti proposti dal CONAPO riguardano:

- 1) estensione ai vigili del fuoco dell'assegno funzionale (scatto dei 17,27 e 32 anni) già in godimento alle forze di polizia.**
- 2) estensione ai vigili del fuoco dell' anno di abbuono ai fini pensionistici (1 ogni 5) già in godimento alle forze di polizia.**
- 3) estensione ai vigili del fuoco dei 6 scatti retributivi all'atto del pensionamento (+15%) già in godimento alle forze di polizia.**
- 4) estensione al personale direttivo e dirigente del CNVVF dei meccanismi retributivi al compimento dei 13 e 23 (e 15 e 25) anni al pari delle forze di polizia.**
- 5) estensione ai vigili del fuoco dei benefici fiscali e di detraibilità del mutuo per la prima casa anche se non adibita a dimora abituale, come già in godimento alle forze di polizia.**


Gli emendamenti saranno valutati dalla commissione bilancio del Senato nei prossimi giorni. **Ci auguriamo che dopo tutto questo lavoro del CONAPO a tutela dei vigili del fuoco, le altre singole sindacali non se ne stiano in silenzio come sempre, ma facciano urgentemente pervenire al governo ed ai senatori la loro condivisione su questi emendamenti altrimenti resterà richiesta di UNO SOLO dei sindacati dei vigili del fuoco!**

Vi terremo informati degli sviluppi di queste battaglie che sono e restano nelle priorità del CONAPO se i colleghi ci daranno la forza !

**CONAPO AVANTI TUTTA !!!**

Si allegano gli emendamenti.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi



**Senato della Repubblica  
Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 2111**

**EMENDAMENTI**


**articolo 27**

**VOLUME 7**

**8 novembre 2015**



**emendamento assegno funzionale dei 17,27 e 32 anni servizio  
e retribuzioni dirigenti e direttivi (13 e 23 - 15 e 25)**



**AS 2111**

**EMENDAMENTO**

**ART. 27**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

GASPARRI

**27.9**

**MOTIVAZIONE:** Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento è bel lungi da perseguire la totale equiparazione per la quale servirebbe circa il quadruplo delle risorse quantificate nel presente emendamento, tuttavia costituisce un primo importante riconoscimento per l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini.

L'emendamento prevede l'estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'assegno funzionale pensionabile già corrisposto all'analogo personale delle forze di polizia (ma anche già corrisposto agli appartenenti alle forze armate), al compimento dei 17,27 e 32 anni di servizio.

Prevede inoltre l'estensione al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei meccanismi retributivi di cui ai commi ventidesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 121/81, al compimento dei 15 e 25 anni di servizio, nonché l'estensione ai medesimi dei meccanismi retributivi di cui all'art. 43 ter della legge 121/81, al compimento dei 13 e 23 anni di servizio.

A motivazione dell'emendamento va anche evidenziata la similitudine istituzionale tra i vigili del fuoco e le Forze di polizia. I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza". Tale qualifica risulta mantenuta in vigore



**EMENDAMENTO ALL'ART. 27**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  
BARANI  
Petrini

  
27.10

**RELAZIONE:** Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento è ben lungi da perseguire la totale equiparazione per la quale servirebbe circa il quadruplo delle risorse quantificate nel presente emendamento, tuttavia costituisce un primo importante riconoscimento per l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini.

L'emendamento prevede l'estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'assegno funzionale pensionabile già corrisposto all'analogo personale delle forze di polizia (ma anche già corrisposto agli appartenenti alle forze armate), al compimento dei 17,27 e 32 anni di servizio.

Prevede inoltre l'estensione al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei meccanismi retributivi di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 121/81, al compimento dei 15 e 25 anni di servizio, nonché l'estensione ai medesimi dei meccanismi retributivi di cui all'art. 43 ter della legge 121/81, al compimento dei 13 e 23 anni di servizio.

A motivazione dell'emendamento va anche evidenziata la similitudine istituzionale tra i vigili del fuoco e le Forze di polizia. I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza". Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo

EMENDAMENTO ALL'ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

BRUNI  
Bruni  
MULI Mulo

27.11



EMENDAMENTO  
A.S. 2111  
ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.12

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Bisinella*



**A.S. 2111 - EMENDAMENTO**

**ART. 27-**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate, a decorrere dall'anno 2016, di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.>>

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole "300 milioni", con le seguenti: "260 milioni."

Crimi, Endrizzi, Morra

*Guil*

**27.13**






**emendamento assegno funzionale dei 17,27 e 32 anni servizio  
e retribuzioni dirigenti e direttivi (13 e 23 - 15 e 25)  
(acconto !)**

AS 2111

**EMENDAMENTO**

**ART. 27**



Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di partita corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

GASPARRI

27.14

**MOTIVAZIONE:** Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento è ben lungi da perseguire la totale equiparazione per la quale servirebbero oltre 30 volte le risorse quantificate nel presente emendamento, tuttavia costituisce un primo importante riconoscimento per l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini.

L'emendamento prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro da destinare alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'assegno funzionale pensionabile già corrisposto all'analogo personale delle forze di polizia (ma anche già corrisposto agli appartenenti alle forze armate), al compimento dei 17,27 e 32 anni di servizio.

Prevede inoltre la progressiva estensione al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei meccanismi retributivi di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 121/81, al compimento dei 15 e 25 anni di servizio, nonché l'estensione ai medesimi dei meccanismi retributivi di cui all'art. 43-ter della legge 121/81, al compimento dei 13 e 23 anni di servizio.

Le modalità sono demandate al procedimento negoziale.



## EMENDAMENTO ALL'ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

BARANI

27.15

**RELAZIONE:** Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento è ben lungi da perseguire la totale equiparazione per la quale servirebbero oltre 30 volte le risorse quantificate nel presente emendamento, tuttavia costituisce un primo importante riconoscimento per l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini.

L'emendamento prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro da destinare alla progressiva estensione ai personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'assegno funzionale pensionabile già corrisposto all'analogo personale delle forze di polizia (ma anche già corrisposto agli appartenenti alle forze armate), al compimento dei 17,27 e 32 anni di servizio.

Prevede inoltre la progressiva estensione al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei meccanismi retributivi di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 121/81, al compimento dei 15 e 25 anni di servizio, nonché l'estensione ai medesimi dei meccanismi retributivi di cui all'art. 43-ter della legge 121/81, al compimento dei 13 e 23 anni di servizio.

Le modalità sono demandate al procedimento negoziale.

A motivazione dell'emendamento va anche evidenziata la similitudine istituzionale tra i vigili del fuoco e le Forze di polizia. I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge

**EMENDAMENTO ALL'ART. 27**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

BRUNI *Bruni*

MILANO *Milano*

*27.16*



**emendamento assegno funzionale dei 17,27 e 32 anni servizio  
e retribuzioni dirigenti e direttivi (13 e 23 - 15 e 25)  
(acconto !)**

EMENDAMENTO  
A.S. 2111  
ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Bisinella*

*27.17*



EMENDAMENTO ALL'ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.18

BARANI

*Barani*

**RELAZIONE:** Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento pone fine ad una delle tante ingiustificate disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti alle Forze di polizia, estendendo anche ai primi l'applicabilità dell' articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284 previsto per i secondi, laddove prevede che « *Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto* ».

Peraltro identiche previsioni sono, sin dagli anni '70, già destinate anche all'omologo personale delle Forze Armate, evidenziando quindi l'assurdità dell'esclusione dei soli Vigili del Fuoco.

L'emendamento, in nazionale dei vigili d'operativi.

Va inoltre specificata la maggiorazione dei servizi esclusivamente sulle



solo personale del Corpo e quindi adibito ai servizi

ema di calcolo misto, tale della misura questa incide rvizi entro il 31 dicembre

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Ad ulteriore motivazione dell'emendamento va anche evidenziata la similitudine istituzionale tra i vigili del fuoco e le Forze di polizia. I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza".

**EMENDAMENTO ALL'ART. 27**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

BRUNI *BRUNI*  
MLO *MLO*

*27.19*



**emendamento aumento del servizio ai fini pensionistici (1 anno ogni 5)**

**EMENDAMENTO**

**A.S. 2111**

**ART. 27**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Ai personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Bisella, Bellet, Munerato*

**27.20**



EMENDAMENTO  
ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:



«1bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

*Conseguentemente:*

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

GASPARRI



**MOTIVAZIONE:** Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento pone fine ad una delle tante ingiustificate disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti alle Forze di polizia, estendendo anche ai primi l'applicabilità dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284 previsto per i secondi, laddove prevede che « *Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto.* ».

Peraltro identiche previsioni sono, sin dagli anni '70, già destinate anche all'omologo personale delle Forze Armate, evidenziando quindi l'assurdità dell'esclusione dei soli Vigili del Fuoco.

L'emendamento, in analogia agli altri corpi, è quindi riferito al solo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio e quindi adibito ai servizi operativi.

Va inoltre specificato che nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura questa incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate in detti servizi entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Ad ulteriore motivazione dell'emendamento va anche evidenziata la similitudine istituzionale tra i vigili del fuoco e le Forze di polizia. I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941,

**EMENDAMENTO ALL'ART. 27**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  
**BARANI**

**RELAZIONE:** Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento pone fine ad una delle tante ingiustificate disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti alle Forze di polizia, estendendo anche ai primi l'applicabilità dell'6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472.

La norma risulta coerente ed attuativa dell' art. 19, comma 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «*Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*», nonché in prosecuzione delle finalità di perequazione peraltro già contenute all' art. 1, comma 156 della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350.

**COPERTURA FINANZIARIA:** L'attuazione dei principi di perequazione pensionistica mediante estensione ai vigili del fuoco del meccanismo del 6 scatti di cui all'art. 6bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 necessita di una copertura finanziaria pari a 2 milioni di euro all' anno.



27.2

**AS 2111**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(Legge di stabilità 2016)**

**EMENDAMENTO ALL'ART. 27**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

BRUNI *BRUNI*

Mario *Mario*

**27.23**



EMENDAMENTO  
A.S. 2111  
ART. 27


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.24

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO







emendamento aumento retribuzione di 6 scatti (+15%)  
ai fini pensione e buonuscita

AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 27

27.25

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:


«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

GASPARRI



**MOTIVAZIONE:** Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento pone fine ad una delle tante ingiustificate disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti alle Forze di polizia, estendendo anche ai primi l'applicabilità dell'6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472.

La norma risulta coerente ed attuativa dell' art. 19, comma 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «*Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*», nonché in prosecuzione delle finalità di perequazione peraltro già contenute all' art. 1, comma 156 della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350.

**COPERTURA FINANZIARIA:**

L'attuazione dei principi di perequazione pensionistica mediante estensione ai vigili del fuoco del meccanismo del 6 scatti di cui all'art. 6bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 necessita di una copertura finanziaria pari a 2 milioni di euro all' anno.

**EMENDAMENTO ALL'ART. 27**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.26

  
BARANI

**RELAZIONE:**

L'art. 66 della legge 342/2000, dispone misure di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in ragione dei frequenti trasferimenti di tale personale.

I vigili del fuoco sono sottoposti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale al pari degli appartenenti alle forze armate e di polizia, ma non beneficiano di tali agevolazioni, così esponendoli a non poter beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa.

L'emendamento pone fine all'ennesimo ingiustificato deteriore trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia ed è congruente con la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010, di cui costituisce attuazione.

**COPERTURA FINANZIARIA:**

L'emendamento, attesa l'esiguità dei numeri e dei correlati benefici, comporta oneri a carico del bilancio dello stato, quantificabili in 200 mila euro annue a decorrere dalla data di entrata in vigore.



**EMENDAMENTO ALL'ART. 27**


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:


«1-Bis. All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annuee a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Sen. BRUNI









EMENDAMENTO  
A.S. 2111  
ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annuee a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*3, 4, 6*

*27. 28*



EMENDAMENTO

ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:


«1-bis. All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,".

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

GASPARRI



27.29

**MOTIVAZIONE:**

L'art. 66 della legge 342/2000, dispone misure di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in ragione dei frequenti trasferimenti di tale personale.

I vigili del fuoco sono sottoposti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale al pari degli appartenenti alle forze armate e di polizia, ma non beneficiano di tali agevolazioni, così esponendoli a non poter beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa.

L'emendamento pone fine all'ennesimo ingiustificato deteriore trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia ed è congruente con la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010, di cui costituisce attuazione.

**COPERTURA FINANZIARIA:**

L'emendamento, attesa l'esiguità dei numeri e dei correlati benefici, comporta oneri a carico del bilancio dello stato, quantificabili in 200 mila euro annue a decorrere dalla data di entrata in vigore.



**emendamento assegno funzionale dei 17,27 e 32 anni servizio  
e retribuzioni dirigenti e direttivi (13 e 23 - 15 e 25)**

AS 2111

Emendamento

Art.27

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-Bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole " 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: " 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"



De Perris URAS Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella

27.47



**emendamento assegno funzionale dei 17,27 e 32 anni servizio  
e retribuzioni dirigenti e direttivi (13 e 23 - 15 e 25)  
acconto !**

AS 2111

Emendamento

Art.27

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-Bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella

27.48



AS 2111

Emendamento

Art.27

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

De Petris URAS

Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino

Camparella

27.49



AS 2111

Emendamento

Art.27

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-Bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 De Petriss URAS Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella

27.50



## emendamento agevolazioni fiscali e mutui prima casa

AS 2111

Emendamento

Art.27

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

" 4-bis All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annuei a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  
De Patris URAS Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino  
Campanella

27.51

